

NORME DI ATTUAZIONE

1 - Divieti generali

1) Norme vincolistiche

Su tutto il territorio del Parco non possono essere svolte attività ed effettuati interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva (L.R. 21 agosto 1978, n. 53).

In particolare sul territorio del Parco, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

- a) aprire e coltivare nuove cave, fatte salve le esigenze di regimazione del corso del fiume;
- b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) introdurre specie animali non autoctone;
- e) danneggiare e distruggere vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;
- f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali o della fruibilità pubblica del Parco;
- g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
- h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche storico-ambientali dei luoghi;
- i) percorrere le acque del fiume con natanti da diporto aventi motore di potenza superiore ai 20 HP.

II - Zonizzazione e interventi

2) Divisione in zone del territorio

Il territorio del Parco naturale della Valle del Ticino è suddiviso in zone, individuate nell'allegato cartografico n. 10, sottoposte a particolare disciplina dell'uso del suolo e dell'edificabilità per garantire gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici, ambientali ed economici del Parco e della sua fruizione sociale a fini scientifici, culturali e ricreativi:

- A) Riserve naturali speciali, di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43;
- B) Riserve naturali orientate, di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43;
- C) Aree di conservazione dell'agricoltura;
- D) Aree attrezzate e aree di afflusso;
- E) Aree altre.

3) Riserve naturali speciali

Le Riserve naturali speciali sono destinate alla conservazione di particolari valori ambientali e naturalistici esistenti e comportano delimitati compiti di conservazione; esse sono caratterizzate da boschi particolarmente importanti dal punto di vista botanico-vegetazionale, da zone umide nelle quali conservare alcune strutture naturali tipiche e da aree nelle quali è riconosciuta la presenza di fauna di particolare interesse.

Nelle Riserve naturali speciali sono ammessi, previa autorizzazione del Consorzio di gestione del Parco, esclusivamente interventi di carattere didattico, tecnico e scientifico.

È comunque vietata qualsiasi nuova costruzione: per le costruzioni esistenti è consentita esclusivamente l'ordinaria manutenzione.

4) Riserve naturali orientate

Le Riserve naturali orientate sono destinate alla conservazione e sviluppo del bosco tipico dell'ambiente del Ticino; in esse sono consentiti, previa autorizzazione del Consorzio di gestione del Parco, opportuni interventi agricoli e silvicoli, oltre agli interventi di carattere didattico, tecnico e scientifico.

Nelle Riserve naturali orientate è vietata qualsiasi nuova costruzione: per le costruzioni esistenti è consentita esclusivamente l'ordinaria manutenzione.

5) Aree di conservazione dell'agricoltura

Le Aree di conservazione dell'agricoltura sono destinate alla conservazione della vocazione e dell'attività agricola esistente intesa non soltanto come funzione produttiva ed economica, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

Ai sensi delle norme vincolistiche della legge istitutiva, sino all'approvazione dei piani agricoli zonali, l'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata.

Nelle aree di conservazione dell'agricoltura sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione, di demolizione con ricostruzione, ampliamenti o nuove costruzioni residenziali, unicamente in funzione delle esigenze di conduzione dei fondi compresi nelle aree di conservazione dell'agricoltura, senza possibilità di accorpamento della cubatura di pertinenza di lotti non contigui.

Per le aziende singole ed associate che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1000 mc. per azienda.

Nelle aree di conservazione dell'agricoltura sono ammesse, con semplice concessione, oltre alle residenze rurali, le attrezzature e le infrastrutture quali magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo, stalle.

Non sono consentiti nuovi allevamenti non connaturati al regime agricolo della zona e comunque inquinanti (itticoltura, suinicoltura) e quelli che, per qualità o dimensione, non siano garantiti, relativamente alle aree comprese nel Parco ed utilizzate a fini edificatori, da un'ampia autosufficienza alimentare, che deve corrispondere almeno al 60% del fabbisogno. Per gli allevamenti individuabili nella tipologia di cui al presente comma ed attualmente esistenti è consentito «una tantum» l'ampliamento degli impianti e/o delle strutture ad essi funzionali limitatamente alla superficie di 200 mq.

Il Consorzio di gestione del Parco dovrà dettare, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano dell'area, anche in funzione del censimento degli allevamenti zootecnici esistenti, norme regolamentari per la disciplina delle attività di allevamento, siano queste di nuovo impianto o di ampliamento di quelle esistenti. Tali norme dovranno considerare non solo le specie animali di cui sarà ammesso l'allevamento o il numero massimo di capi allevabili per ettaro, ma anche i criteri ed i tempi d'adeguamento per gli allevamenti esistenti che eventualmente superassero tali limiti, le norme antinquinamento e per l'utilizzazione di tecnologie appropriate volte al risparmio energetico ed al recupero degli edifici esistenti e le caratteristiche delle nuove costruzioni, anche al fine di salvaguardare il paesaggio agricolo del Parco.

Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nella zona agricola è subordinato, per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, al rispetto delle norme dell'articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Gli indici di fabbricabilità fondiaria per le abitazioni rurali non possono superare, per le classi colturali indicate, i seguenti:

— terreni a marcita e prato permanente	0,02 mc/mq
— terreni a mais o seminativo	0,01 mc/mq
— terreni a coltura legnosa specializzata ed a coltivazione industriale del legno	0,001 mc/mq

La trasformazione delle colture in atto tra le classi individuate nel presente articolo è subordinata ad autorizzazione del Presidente del Consorzio: tale autorizzazione è comunque negata quando le volumetrie residenziali esistenti superino la capacità insediativa ammessa con l'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria delle presenti norme.

L'impianto di pioppeti o altre colture industriali da legno è consentito previa autorizzazione del Consorzio di gestione del Parco, sentito il parere delle Commissioni per i piani agricoli zionali. Le distanze di impianto sono fissate in 12 metri dal confine di proprietà, in 3 metri dalle rogge e dai canali, in 6 metri dalle strade interpoderali. L'autorizzazione all'impianto è comunque negata nei terreni classificati nell'allegato cartografico n. 3 come boschi, arbusteti, rimboschimenti, e negli incolti che non siano stati recuperati all'attività agricola entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Piano.

Per gli edifici esistenti a destinazione residenziale permanente o temporanea sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle tipologie edilizie stabilite dal Consorzio di gestione del Parco al fine di salvaguardare il paesaggio agricolo.

Per gli edifici esistenti a destinazione agricola (residenze rurali ed attrezzature agricole), non più utilizzati né funzionali alla conduzione del fondo, possono essere previsti ed autorizzati, su concessione del Sindaco, previo parere del Consorzio di gestione del Parco, interventi, pubblici o convenzionati, di recupero delle volumetrie esistenti per garantire un uso a scopo scientifico, didattico e culturale, come sedi di strutture parascolastiche, di associazioni giovanili o di associazioni che, per statuto e senza fine di lucro, siano impegnate nelle stesse finalità generali e particolari del presente Piano. Saranno altresì ammesse, in associazione con le predette funzioni, strutture di ospitalità temporanea e di ristoro il cui esercizio, da parte di Entipubblici o privati, sarà regolamentato da convenzioni da stipulare con il Consorzio.

6) Aree attrezzate e aree di afflusso

Le aree attrezzate e le aree di afflusso sono destinate all'uso del tempo libero ed alla fruizione del Parco per fini ricreativi, in aree moderatamente od intensamente attrezzate.

Le aree attrezzate e le aree di afflusso sono organizzate sulla base di piani attuativi di settore predisposti dal Consorzio estesi alle singole aree individuate nel presente Piano.

Sino all'approvazione dei piani attuativi si applicano le seguenti norme:

- a) per gli edifici esistenti sono ammessi, su concessione subordinata al parere del Consorzio, interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché limitati interventi di ampliamento per la formazione di impianti tecnici nella misura massima di 25 mq;
- b) l'utilizzazione agricola dei suoli è consentita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata;
- c) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati esclusivamente gli interventi previsti dalle norme di gestione forestale contenute nel presente Piano (Cap. n. 4.7);

I piani attuativi di settore debbono comunque garantire:

- 1) la conservazione e la salvaguardia delle aree boschive;
- 2) la sistemazione a bosco, con specie vegetali connaturate all'ambiente, delle aree non utilizzate dagli edifici e dalle attrezzature, nella misura minima del 60% della superficie dell'area;
- 3) la formazione di apposite fasce di rispetto a salvaguardia delle limitrofe Riserve naturali o delle attività agricole esistenti;
- 4) la formazione di parcheggi, possibilmente marginali o diffusi e comunque protetti da piantumazioni di alto fusto, per l'accesso alle aree attrezzate e alle aree di afflusso, in misura adeguata alla capacità ricettiva.

7) Altre aree

Queste aree, prevalentemente boscate, sono destinate alla razionale gestione del patrimonio forestale attraverso gli interventi previsti dalle norme di gestione forestale contenute nel presente Piano, alla salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici, alla difesa dell'assetto idrogeologico del territorio, alla difesa delle Riserve naturali. Entro il perimetro di dette aree sono incluse zone urbanizzate, con presenza di edifici residenziali di tipo permanente o temporaneo, impianti industriali, attrezzature commerciali, turistiche e ricreative, impianti tecnici, strade, spazi ed attrezzature per la sosta e lo svago, spiagge fruite per la balneazione.

Per gli edifici esistenti, residenziali, industriali o turistico-produttivi, sono ammessi, su concessione subordinata al parere del Consorzio, gli interventi di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e gli interventi di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, comprese le variazioni delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti per residenza temporanea o permanente, ove gli interventi stessi non siano normali dagli strumenti urbanistici comunali vigenti con previsioni più restrittive.

Per l'edificio esistente nel Comune di Pombia, destinato ad attività produttiva di tipo industriale, si applicano i disposti previsti dall'articolo 53 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, per la rilocalizzazione delle attività produttive ed il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi: il Piano Territoriale del Comprensorio di Novara dovrà prevedere un'ideale area per la rilocalizzazione.

Nelle aree a copertura boschiva, individuate nell'allegato cartografico n. 3, non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi genere e natura. Nelle aree prive di copertura boschiva, ai fini edificatori delle residenze, può essere utilizzato un indice di fabbricabilità pari a 0,01 mc/mq, con un limite massimo di 5 ettari di superficie.

8) Infrastrutture

La rete viaria è individuata nell'allegato cartografico n. 10 secondo le seguenti tipologie:

- a) strade principali: tali strade sono classificate secondo i livelli (livello A e livello B) previsti dal presente Piano.

L'individuazione dei due livelli di strade principali è demandata al Consorzio;

- b) strade pedonali, ciclabili e sentieri.

È comunque fatta salva la previsione di tracciato autostradale di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, articolo 8, sub b), approvato con D.M. 24 maggio 1983, n. 1495.

Le aree di sosta e i parcheggi sono individuati all'interno delle aree attrezzate e delle aree di afflusso previste nel presente Piano e sono regolate dalle norme contenute nel precedente articolo 6.

Fino all'approvazione del piano attuativo di settore, esteso anche all'insieme delle funzioni e delle attrezzature di fruizione del Parco, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione e miglioramento funzionale, senza variazione delle caratteristiche fisiche e funzionali dei tracciati esistenti: il piano attuativo di settore non potrà comunque prevedere nuove strade oltre a quelle individuate nel presente Piano.

9) Interventi forestali

Su tutto il territorio del Parco possono essere eseguiti, secondo le norme di gestione forestale facenti parte integrante del presente Piano, esclusivamente gli interventi previsti al capitolo 4 della Relazione.

10) Attività estrattive

L'attività estrattiva nelle aree individuate dal presente Piano e riconosciute come aree di cava nell'allegato cartografico n. 5 deve cessare entro i termini di tempo previsti, per ognuna area, nelle schede di recupero delle aree di cava, facenti parte integrante del presente Piano.

Al fine di consentire la sistemazione ambientale delle aree di cui sopra, il Consorzio di gestione approva un apposito piano attuativo sulla base del quale può stipulare apposite convenzioni con i proprietari dei terreni che sono stati oggetto di escavazione: il piano attuativo di cui al presente comma deve prevedere le modalità e gli interventi di sistemazione, che debbono essere conformi ai criteri ed alle indicazioni contenute nelle schede di recupero delle aree di cava, e può, al fine del conseguimento della sistemazione ambientale progettata, prevedere anche l'eventuale asportazione di volume solido.

Le operazioni di sistemazione ambientale di cui al comma precedente dovranno essere concluse entro due anni dall'inizio dei lavori.

11) Discariche

Le aree interessate da discariche debbono essere recuperate, secondo le direttive contenute nel capitolo 8 della Relazione di Piano, entro e non oltre un anno dall'approvazione del presente Piano.

12) Corsi d'acqua

È vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, lungo le sponde dei principali corsi d'acqua e delle zone umide, individuati nell'allegato cartografico n. 8, secondo i limiti di distanza previsti dall'articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

13) Piani attuativi

Il Consorzio di gestione del Parco elabora, d'intesa con i Comuni interessati, i piani attuativi di settore previsti dal presente Piano e altri piani attuativi che siano ritenuti necessari, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e tutela dell'ambiente naturale previste dalla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53.

I piani attuativi di cui al comma precedente sono approvati con deliberazione del Consorzio di gestione del Parco.

III - Norme finali

14) Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività economiche e di fruizione che si svolgono nell'area del Parco.

15) Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di costruire nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepi a verde. Deve comunque essere garantito il passaggio pedonale lungo la riva del fiume.

16) Le opere di recinzione dei fondi con siepi a verde, le piantumazioni di essenze di alto fusto e gli interventi di recupero delle aree degradate (cave e discariche) debbono avvenire esclusivamente mediante semina o impianto di specie autoctone.

17) Il presente Piano, a norma dell'articolo 15 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale; alle previsioni in esso contenute dovranno essere uniformati gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati mediante apposite variazioni da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che approva il Piano stesso.

18) Le indicazioni contenute nel presente Piano e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che approva il Piano stesso e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti: il Piano sarà oggetto di periodiche verifiche ed aggiornamenti.

IV - Sanzioni

19) Le violazioni ai divieti di cui al Titolo I delle presenti Norme comportano le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53.

Le violazioni alle norme di cui al precedente articolo 9 comportano le sanzioni richiamate all'articolo 50 delle Norme di gestione forestale, facenti parte integrante del presente Piano.

Le violazioni alle altre norme contenute nel presente Piano comportano le sanzioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.